



# L'Amministrazione della Società di Farmacia

Di Marino Mascheroni  
Consulente fiscale

## Obblighi e doveri del farmacista amministratore nella Snc titolare di farmacia

**N**ella società in nome collettivo, il potere di amministrare è un attributo essenziale della qualità di socio. Gli amministratori, infatti, devono obbligatoriamente essere scelti tra i soci e devono essere quindi, per il disposto di cui all'articolo 7 della Legge 362/1991, farmacisti abilitati. A differenza della società di capitale è certamente da escludere la nomina di un amministratore estraneo ed inoltre non può essere nominato amministratore il socio dipendente della società: ciò per garantire la netta separazione ed impedire che il dipendente sia controllore di se stesso. Amministratori in senso tecnico sono e rimangono solo i soci, in quanto non è concepibile una società di persone nella quale nessun socio abbia la suprema direzione dell'impresa sociale.

## Le competenze degli amministratori

Essere amministratore di una Società in nome collettivo titolare di farmacia significa detenere il potere di gestione nei rapporti interni alla società.

Generalmente gli amministratori vengono nominati con il contratto sociale (atto costitutivo) anche se è possibile che l'atto rinvii ad un accordo separato la nomina dei primi amministratori; dopo la costituzione della società, i soci, con atto separato, possono nominare nuovi amministratori o sostituirci uno o più con deliberazione unanime. Tale nomina comporta per espressa previsione dell'articolo 8 della Legge 362/1991 l'obbligatorietà della notifica entro 60 giorni all'Autorità Sanitaria Locale, all'Ordine Provinciale dei Farmacisti, all'Assessoria-

to Regionale della Sanità e alla Federazione degli Ordini.

La durata della carica è illimitata, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo anche se la perdita della qualità di socio (per cessione della partecipazione, recesso ecc.) comporta automaticamente la perdita della qualità di amministratore della società.

Per quanto concerne i poteri attribuiti agli amministratori, è importante la differenza sussistente tra i poteri di gestione (interni alla società) ed i poteri di rappresentanza (riguardanti i rapporti tra la società ed i terzi).

#### **Il potere di gestione:**

Il potere di gestione della società riguarda l'amministrazione interna e si estende a tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; in concreto consiste nel potere di compiere scelte e prendere le decisioni necessarie per lo svolgimento dell'attività sociale.

#### **Il potere di rappresentanza:**

Il potere di rappresentanza è il potere di agire nei confronti dei terzi in nome della società, dando luogo all'acquisto di diritti ed all'assunzione di obbligazioni da parte della società. Dunque, a differenza della gestione che è attività interna, il potere di rappresentanza riguarda i rapporti esterni. Concretamente la rappresentanza può essere negoziale, intesa come capacità di acquistare diritti ed assumere obbligazioni verso i terzi (esempio stipulare un contratto) e processuale, intesa come capacità di stare in giudizio.

L'amministrazione di una S.n.c titolare di farmacia può essere così esercitata:

**Amministrazione disgiuntiva affidata a ciascun socio:** Il principio generale è che il potere di amministrare la società spetta a ciascun socio con responsabilità illimitata, disgiuntamente dagli altri soci. Tuttavia tal potere, proprio perché può essere esercitato disgiuntamente dagli altri soci, non è illimitato, ma viene contemperato dal potere riconosciuto a ciascuno degli altri soci di opporsi all'operazione da compiersi, prima che la stessa sia compiuta (art. 2552, co. II c.c.)

è il così detto "diritto di veto". Sull'opposizione deve pronunciarsi la collettività dei soci, la quale decide a maggioranza determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili (esempio: la farmacia Alfa S.n.c. è composta da tre soci con quote di 1/3 ciascuno; qualora il socio Tizio decida di cedere la farmacia, i soci Caio e Sempronio che detengono la maggioranza insieme dei 2/3 possono opporre veto all'operazione).

#### **Amministrazione congiuntiva**

Le parti possono stabilire nel contratto sociale una forma di amministrazione congiuntiva con la conseguenza che per le relative decisioni è necessaria l'unanimità dei consensi, non trovando applicazione in assenza di una specifica previsione pattizia l'amministrazione fondata sul principio maggioritario. Qualora venga stabilito questo sistema collegiale le regole da seguire sono le seguenti:

- a) per il compimento delle operazioni sociali (sottoscrizioni di contratti, assunzione o licenziamenti ecc.) è necessario il consenso di tutti i soci amministratori;
- b) i singoli amministratori non possono compiere da soli nessun atto, salvo che vi sia l'urgenza di evitare un danno alla società (art. 2258, comma III c.c.).

Infine può aversi anche l'ipotesi che il potere di amministrare sia attribuito ad un solo socio: in questo caso costui

potrà compiere tutti gli atti relativi all'amministrazione e, gli altri soci non potranno interferire né opporsi alle operazioni che costui compie.

Nel corso della vita della società i soci possono decidere di mutare le modalità di amministrazione: è possibile passare dal modello legale (amministrazione disgiuntiva) ad uno di quelli convenzionali (applicabili cioè solo in quanto previsti dall'atto costitutivo o da una sua successiva modificazione) e viceversa.

Tali cambiamenti si attuano con una modificazione dell'atto costitutivo che richiede l'approvazione di tutti i soci, salvo diversa previsione dell'atto costitutivo.

## **Diritti e doveri degli amministratori**

Il principale diritto attribuibile al socio amministratore della Società titolare è il diritto al compenso. Il compenso spettante all'amministratore che presta la propria opera in società può essere determinato in misura fissa o variabile e normalmente è svincolato dal risultato della gestione, quindi può essere concesso anche in presenza di perdite avendo esso natura appunto remuneratoria.

La lista dei doveri appare ben più corposa e si possono distinguere vari comportamenti a seconda che si tratti

### **CESSAZIONE E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI**

#### **La cessazione dell'incarico di amministratore può avvenire per cause diverse:**

- rinuncia o dimissioni dall'incarico;
- vendita della quota di partecipazione;
- compimento dell'affare, revoca, morte, interdizione o inabilitazione;
- recesso o esclusione del socio amministratore dalla società;
- scioglimento della società.

#### **La revoca per giusta causa può avvenire in questi casi:**

- amministratore che abbia utilizzato denaro della società per fini personali (Trib. Milano 22 marzo 2001, 915);
- mancata redazione del bilancio annuale;
- ostruzionismo all'esercizio dei diritti di controllo della gestione sociale (Giur. Comm.le 1990, II 765).

di adempimenti, obblighi o divieti. Possiamo riassumerli seguendo le disposizioni civilistiche del codice:

#### Adempimenti principali:

- depositare l'atto costitutivo entro 30 gg dalla stipulazione presso il registro delle imprese;
- depositare l'atto costitutivo ed ogni sua modifica entro 60 gg all'ASL, alla FOFI, all'Ordine Provinciale e all'Assessorato Regionale alla Sanità;
- redigere il bilancio;
- tenere i libri e le scritture contabili obbligatori.

#### Obblighi principali:

- adempiere ai propri doveri con la diligenza del mandatario (art. 2260 c.c.);
- informare sull'andamento della gestione i soci non amministratori (art.2261 c.c.);
- non divulgare notizie che possono danneggiare la società;
- presentare le dichiarazioni fiscali.

#### Divieti principali:

- divieto di svolgere attività concorrente con quella della società, fatto salvo quanto previsto dal nuovo articolo 7 della Legge 362 di partecipare a più società titolari di farmacie;
- divieto di ripartizione di somme ai soci se non per utili effettivamente conseguiti;
- divieto di ripartire utili in presenza di perdite. In caso di perdita del capitale sociale è vietato infatti ripartire utili sino a quando esso non è ricostituito;
- divieto di contrarre prestiti o farsi prestare garanzie dalla società: è vietato cioè ottenere prestiti e garanzie per debiti propri;
- divieto di divulgare o utilizzare notizie sociali riservate.

La violazione di uno o più doveri fa sorgere a carico dell'amministratore una forma di responsabilità, variamente atteggiata in relazione ai soggetti legittimati ad invocarla (società,

terzi, soci) ed alla natura delle conseguenze astrattamente previste (responsabilità civile, penale, fiscale).

L'articolo 2260 del codice civile stabilisce che "gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per l'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale". Trattasi di responsabilità contrattuale e non basta che si sia creato un danno per la società e che questo sia determinato dalla condotta degli amministratori, in poche parole il danno deve essere subito dalla società come conseguenza immediata e diretta del loro inadempimento (non è sufficiente per esempio che l'amministratore contragga un leasing poco vantaggioso od inutile per la società, ma la responsabilità deriva qualora in base all'atto costitutivo l'amministratore stesso non aveva i poteri per sottoscriverlo).

Ne può conseguire un'azione di responsabilità destinata ad ottenere la condanna degli amministratori a risarcire il danno provocato alla società. Essa tende, pertanto, alla restaurazione del patrimonio sociale. La società deve provare il danno subito sia per il mancato guadagno (lu-

cro cessante) sia per le perdite subite (danno emergente).

Accanto alla responsabilità civile gli amministratori possono incorrere in responsabilità penali e amministrative. Queste possono derivare da disposizioni previste dal codice civile o da norme specifiche dettate per regolare la vita della società (Tab. 2).

Quali sono invece i poteri residuali dei soci non amministratori. Accade frequentemente che in una farmacia il socio di maggioranza sia anche amministratore unico. La prassi si sta diffondendo dopo la previsione del decreto sulle liberalizzazioni, laddove il titolare di una farmacia per aprirsi le porte alla possibilità di una pluripartecipazione associa a se stesso un collaboratore con una quota minimale (2-5%) e mantenendo egli ogni potere amministrativo. E' bene ricordare che ai soci che non amministrano è espressamente riconosciuto il potere di controllo (art. 2261 c.c.), il diritto di avere notizie sullo svolgimento della gestione sociale e di consultare i documenti amministrativi e di avere il rendiconto periodico alla fine di ogni esercizio sociale.

### REATI E SANZIONI

Reato	Sanzione	Chiarimenti
False comunicazioni sociali	Reclusione fino a due anni	Esposizione con l'intenzione di ingannare i soci e al fine di conseguire ingiusti profitti di informazioni negli atti sociali di fatti non rispondenti al vero
Impedito controllo in danno ai soci	Reclusione da uno a cinque anni	Occultazione di documenti che impediscono od ostacolano lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione dei soci
Illegale ripartizione di utili e riserve	Arresto fino ad un anno	Ripartizione di utili non effettivamente conseguiti
Operazioni in pregiudizio dei creditori	Reclusione da sei mesi a tre anni	Fusioni o scissioni con altre società in pregiudizio ai creditori
Infedeltà patrimoniale	Reclusione da sei mesi a tre anni	Atti di disposizione dei beni della società cagionando intenzionalmente danno alla società
Rivelazione di segreto professionale	Reclusione fino ad un anno e multa da 30 a 516 Euro aumentata fino ad 1/3	
Impedito controllo senza danno ai soci	Sanzione amministrativa di 10.329 Euro	
Omessa esecuzione di denunce al Registro Imprese	Sanzione amministrativa da 206 a 2065 Euro	
Omesso deposito di atto costitutivo o sue modifiche all'ASL, Ordine, Fofi, Assessorato Regionale	Sospensione del farmacista dall'Albo per un periodo non inferiore a un anno	

Tab. 2